

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 507/A

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, SPANU

il 4 maggio 2018

Misure urgenti per il reclutamento di personale nel sistema Regione. Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione)

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge ha lo scopo di dare risposta urgente alle esigenze espresse nelle deliberazioni della Giunta regionale n. 64/10 del 2 dicembre 2016 e n. 20/7 del 20 aprile 2018, riguardo alla necessità di introdurre nell'ordinamento regionale strumenti adeguati per il reclutamento di personale di qualifica dirigenziale per le amministrazioni del sistema Regione.

L'articolo 1 introduce nella legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), l'istituto disciplinato dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Tale istituto costituisce, infatti, uno strumento ordinario e flessibile per far fronte alle criticità dovute alle carenze fisiologiche di figure dirigenziali negli organici del sistema Regione (nella sola Amministrazione al 31 dicembre 2018 la scopertura delle posizioni dirigenziali ammonterà a più del 40 per cento della dotazione organica dirigenziale).

Il TAR Sardegna nella sentenza n. 65 del 2017 ha, infatti, ritenuto che l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 "è applicabile sia alle regioni a statuto ordinario che alle regioni ad autonomia speciale poiché attiene alla disciplina del contratto di lavoro dei dirigenti assunti dall'esterno ed è quindi riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato". Tuttavia, la medesima sentenza ne richiede l'attuazione a livello regionale mediante disposizione legislativa che "contempli fra i diversi modi di provvista per la copertura delle vacanze disponibili, anche quello del conferimento a soggetti esterni alla platea dei dipendenti regionali in possesso della qualifica dirigenziale".

Il disegno di legge aggiunge il comma 5 all'articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998

"Dirigenti esterni", prevedendo la possibilità di conferire incarichi dirigenziali, con procedure selettive a evidenza pubblica, nei limiti dell'8 per cento della dotazione organica complessiva del sistema Regione, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 25 e 26 della medesima legge regionale n. 31 del 1998, con contratto di diritto privato a tempo determinato ai sensi, appunto, dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

L'articolo 2 modifica la disciplina del corso-concorso selettivo di formazione per l'accesso alla qualifica dirigenziale nel sistema Regione, sopprimendo la limitazione riferita all'età (inferiore a 35 anni, nella legislazione vigente) per la partecipazione al corso-concorso dei candidati esterni alle amministrazioni del sistema Regione. In tal modo si intende adeguare l'ordinamento regionale ai principi costituzionali in materia di parità di accesso al lavoro nelle pubbliche amministrazioni, facendo venir meno il discrimine riferito all'età dei candidati al corso-concorso, anche in riferimento alla disparità di trattamento nei confronti dei dipendenti del sistema Regione per i quali, invece, nella disciplina vigente non è previsto alcun limite di età. All'esito della prova preselettiva, si prevede l'ammissione al corso-concorso di un numero di candidati doppio rispetto ai posti messi a concorso, stabilendo altresì che il 40 per cento di tale maggiorazione è riservata ai dipendenti a tempo indeterminato delle amministrazioni del sistema Regione in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale.

L'articolo 3 modifica l'articolo 54 della legge regionale n. 31 del 1998 sottraendo la competenza ad adottare i bandi di concorso per il personale della Regione all'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La modifica si rende necessaria, da una parte, per adeguare la norma al principio della separazione tra funzioni di indirizzo politico ed esercizio dei poteri di gestione (di competenza dei dirigenti) e, dall'altro e soprattutto, per superare le criticità che deriverebbero dall'esecuzione delle decisioni del TAR Sardegna nn. 77, 78 e 80 del 2018. Il TAR, infatti, sulla base dell'errato presupposto che il suddetto principio sia stato introdotto nell'ordinamento regionale dalla legge regionale 14 giugno 2000, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e norme varie sugli uffici e il personale della Regione), anziché come è evidente dall'articolo 8, comma 5, della legge regionale n. 31 del 1998, porrebbe nella completa incertezza l'azione amministrativa della Regione in materia concorsuale costringendo, di volta in volta, a confrontarsi con l'irrisolvibile dubbio se applicare la legislazione vigente (disobbedendo all'ordine del giudice amministrativo) oppure la decisione del TAR (disapplicando una legge regionale vigente).

L'articolo 4 contiene la disposizione finanziaria e prevede che dall'applicazione del presente disegno di legge non possono conseguire nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le modifiche proposte trovano copertura mediante compensazioni nell'ambito delle risorse, già destinate al funzionamento degli uffici e al trattamento economico del personale, che rispondono ai vincoli imposti dalla normativa statale vigente in materia.

L'articolo 5, infine, prevede l'entrata in vigore della legge nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE AUTONOMIA, ORDINAMENTO REGIONALE, RAPPORTI CON LO STATO, RIFORMA DELLO STATO, ENTI LOCALI, ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE, POLIZIA LOCALE E RURALE, PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai Consiglieri

AGUS, Presidente - FUOCO, Vice presidente - MELONI Giuseppe, Segretario COINU - CONGIU - DERIU - FORMA, relatore - LEDDA

pervenuta il 5 giugno 2018

La Prima Commissione ha inserito il disegno di legge n. 507/A (Misure urgenti per il reclutamento del personale nel sistema Regione. Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione)) all'ordine del giorno della seduta del 22 maggio 2018.

Nella medesima seduta e in quella successiva del 23 maggio 2018, ha audito l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione come pure i rappresentanti sindacali del personale del comparto regionale. Dopodiché, nella seduta ultima del 31 maggio 2018, la Prima Commissione ha approvato il testo a maggioranza, con l'astensione di un rappresentante della minoranza, considerata l'urgenza, manifestata dalla Giunta regionale, di approvare il testo in tempi rapidi.

Nonostante l'applicazione di tutti gli strumenti legislativi oggi disponibili, infatti, l'Amministrazione regionale soffre in modo strutturale gli effetti derivati dalle politiche lineari di contenimento della spesa pubblica, realizzate principalmente attraverso il decreto legge n. 78 del 2010 (poi convertito nella legge n. 122 del 2010).

In particolare, tale decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano misure di limitazione del turn-over per la "sostituzione" del personale della pubblica amministrazione collocato a riposo per raggiunti limiti di età.

Il blocco del turn-over ha determinato effetti negativi strutturali nelle pubbliche amministrazioni, che oggi registrano rilevanti carenze nei propri organici, non più colmabili se non attraverso massicci interventi di razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa.

Questo Consiglio ha già approvato la legge regionale n. 24 del 2014 che ha consentito una sostanziale riduzione delle strutture amministrative del sistema Regione e la Giunta regionale, in attuazione della citata legge, ha già provveduto nel 2015 a ridurre le posizioni dirigenziali del 25 per cento circa (passando da 196 a 153).

Tuttavia, nonostante gli interventi di razionalizzazione adottati e quelli in corso di adozione, la significativa carenza di dirigenti e la contestuale impossibilità di assumere nuovo personale determinano una situazione cui è necessario mettere mano. Infatti, a fronte di n. 153 posizioni dirigenziali istituite nell'Amministrazione sono attualmente in servizio solo n. 86 dirigenti a tempo indeterminato, che diminuiranno a n. 80 entro il 31 dicembre 2018 e a n. 78 entro la fine del 2019.

Nelle amministrazioni del sistema Regione la situazione non è migliore. A fronte di n. 146 posizioni dirigenziali istituite, sono in servizio n. 114 dirigenti.

Con l'attuazione del Piano triennale del fabbisogno del personale sono stati riavviati i concorsi e la mobilità per dirigenti e per funzionari; si è data attuazione alla legge regionale n. 37 del 2016 per il superamento del precariato; si sono avviati i concorsi per l'assunzione dei lavoratori appartenenti alle categorie protette e sono stati banditi i concorsi interni riservati al personale già in servizio nella Re-

gione.

Serve ora approvare con urgenza alcuni correttivi all'ordinamento regionale per garantire, da una parte, la qualità dei processi di selezione concorsuale del personale di qualifica dirigenziale e, dall'altra, per assicurare nelle more dell'espletamento del concorso una adeguata copertura delle posizioni dirigenziali vacanti.

La Prima Commissione nella seduta del 31 maggio 2018 ha apportato al testo presentato dalla Giunta regionale alcuni correttivi.

Ha ritenuto di sopprimere l'articolo 1 "Integrazione all'articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998 (Dirigenti esterni)", valutando di rinviare eventualmente all'Aula il tema delle modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali per i direttori di servizio.

Con l'introduzione dell'articolo 1 bis e, successivamente con l'articolo 2 bis, si prevede l'istituzione del ruolo unico del personale (dirigenziale e non) che appartiene al comparto della contrattazione regionale e consente di superare le difficoltà finora registrate nella mobilità delle risorse umane tra le amministrazioni del sistema Regione. L'articolo 3 ter ne dispone la prima applicazione.

Con l'articolo 1 ter si chiarisce che al Personale preposto al coordinamento delle Unità di progetto viene riconosciuta una retribuzione equiparata a quella di direttore di servizio prevista dal contratto collettivo regionale di lavoro per l'area dirigenziale

L'articolo 2 modifica la disciplina del corso-concorso selettivo di formazione per l'accesso alla qualifica dirigenziale nel sistema Regione già previsto dalla legge regionale n. 31 del 1998. Innanzitutto si prevede la soppressione della limitazione riferita all'età per la partecipazione al corso-concorso dei candidati esterni alle amministrazioni del sistema Regione. Occorre, infatti, adeguare l'ordinamento regionale ai principi costituzionali in materia di parità di accesso al lavoro nelle pubbliche amministrazioni, facendo venir meno il discrimine riferito all'età dei candidati al corso-concorso anche in riferimento alla disparità di trattamento nei confronti dei dipendenti del sistema Regione per i quali, invece, nella disciplina vigente non è previsto alcun limite di età.

Inoltre, all'esito della prova preselettiva, si prevede l'ammissione al corso-concorso di un numero di candidati doppio rispetto ai posti messi a concorso, destinando il 40 per cento di tale maggioranza ai dipendenti a tempo indeterminato delle amministrazioni del sistema Regione in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale e il 60 per cento ai candidati che hanno superato la prova preselettiva, in ordine di graduatoria. Per far fronte all'urgenza del reclutamento di nuove figure dirigenziali la durata del corso di formazione è ridotta a sei mesi in modo da garantire la celere conclusione della procedura.

Con l'articolo 3 viene modificato l'articolo 54 della legge regionale n. 31 del 1998 sottraendo la competenza ad adottare i bandi di concorso per il personale della Regione all'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La modifica si rende necessaria per dare piena attuazione al principio della separazione tra funzioni di indirizzo politico ed esercizio dei poteri di gestione.

Con l'introduzione dell'articolo 3 ter si modifica la legge regionale n. 13 del 2006 per adeguare le procedure di nomina dei direttori generali delle agenzie agricole a quella prevista dalla legge regionale 31 del 1998, mantenendo la specificità sulle competenze in materia di ricerca già prevista per il direttore generale di AGRIS nella succitata legge.

Infine, con l'introduzione degli articoli 3 quater e 3 quinquies la Commissione, preso atto dell'impegno dell'Amministrazione regionale per garantire la piena attuazione delle procedure di reclutamento, ha ritenuto necessario estendere al 31 dicembre 2020 il termine per il completamento del Piano straordinario per il superamento del precariato, originariamente previsto al 31 dicembre 2018 dalle

leggi regionali n. 9 del 2016 e n. 37 del 2016.

L'articolo 4 dispone che dall'applicazione della presente legge non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale mentre l'articolo 5 ne dispone l'entrata in vigore nel giorno della pubblicazione sul BURAS.

TESTO DEL PROPONENTE

Titolo: Misure urgenti per il reclutamento di personale nel sistema Regione. Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione)

Art. 1

Integrazioni all'articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998 (Dirigenti esterni)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) è aggiunto il seguente:

"4 bis. Nelle amministrazioni del sistema Regione, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 25 e 26 possono essere conferiti, con procedure selettive a evidenza pubblica, nei limiti dell'8 per cento delle dotazioni organiche dirigenziali del sistema Regione e secondo le rispettive procedure di nomina, incarichi dirigenziali con contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), la cui durata è determinata nell'avviso entro i limiti di quanto previsto dall'articolo 28, comma 7."

TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Misure urgenti per il reclutamento di personale nel sistema Regione. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998, alla legge regionale n. 13 del 2006 alla legge regionale n. 9 del 2016 e alla legge regionale n. 37 del 2016

Art. 1

Integrazioni all'articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998 (Dirigenti esterni)

(soppresso)

Art. 1 bis

Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 31 del 1998 (Ruolo unico del personale dirigenziale)

1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) è sostituito dai seguenti:

"1. I dirigenti del comparto di contrattazione regionale appartengono ad un ruolo unico e sono inquadrati in un'unica qualifica.

1 bis. La struttura dell'Amministrazione regiona-

le competente in materia di personale provvede all'assegnazione e alla mobilità dei dirigenti tra le amministrazioni del sistema Regione per garantire l'efficienza dell'azione amministrativa."

Art. 1 ter

Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 31 del 1998 (Unità di progetto)

1. Il comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:

"3. Al personale preposto al coordinamento delle Unità di cui al comma 1 è riconosciuta una retribuzione equiparata a quella del direttore di servizio prevista dal contratto collettivo regionale di lavoro per l'area dirigenziale."

Art. 2

Modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 31 del 1998 (Accesso alla dirigenza)

1. All'articolo 32 della legge regionale n. 31 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Al corso-concorso selettivo di formazione sono ammessi candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 2, a seguito del superamento di apposita preselezione, in numero doppio rispetto ai posti messi a concorso. Ai dipendenti di ruolo delle amministrazioni del sistema Regione è riservato il 40 per cento dei posti sulla quota di maggiorazione rispetto ai posti messi a concorso.";
- b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Il corso ha durata di sei mesi, prevede il superamento di un esame intermedio e comprende periodi di applicazione, anche a tempo parziale, presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale limitato ai posti messi a concorso, maggiorati del 20 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, per la definizione di una graduatoria di idoneità eventualmente utilizzabile nel rispetto della legislazione vigente";
- c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

Art. 2

Modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 31 del 1998 (Accesso alla dirigenza)

1. All'articolo 32 della legge regionale n. 31 del 1998, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Al corso-concorso selettivo di formazione sono ammessi candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 2, a seguito del superamento di apposita preselezione, in numero doppio rispetto ai posti messi a concorso. Ai dipendenti di ruolo delle amministrazioni del sistema Regione è riservato il 40 per cento dei posti sulla quota di maggiorazione rispetto ai posti messi a concorso.";
- b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Il corso ha durata di sei mesi, prevede il superamento di un esame intermedio e comprende periodi di applicazione, anche a tempo parziale, presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale limitato ai posti messi a concorso, maggiorati del 20 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, per la definizione di una graduatoria di idoneità eventualmente utilizzabile nel rispetto della legislazione vigente";
- c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Durante il corso ai partecipanti esterni è corrisposta una borsa di studio a carico dell'Amministrazione regionale. Ai dipendenti delle amministrazioni del sistema Regione è mantenuto il trattamento economico in atto."

"6. Durante il corso ai partecipanti esterni è corrisposta una borsa di studio a carico dell'Amministrazione regionale. Ai dipendenti delle amministrazioni del sistema Regione è mantenuto il trattamento economico in atto.";

- d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
"7 bis. Per adeguare costantemente la programmazione del fabbisogno del personale alle effettive esigenze dell'amministrazione regionale e garantire continuità nella direzione dei Servizi e nelle altre partizioni organizzative dell'amministrazione regionale, il corso-concorso è indetto dalla Direzione competente in materia di personale ogni tre anni, entro tre mesi dall'approvazione del Piano triennale del fabbisogno del personale previsto dall'articolo 15."

Art. 2 bis

Modifiche al capo I del titolo IV della legge regionale n. 31 del 1998 (Istituzione del ruolo unico del personale regionale)

1. Al capo I del titolo IV della legge regionale n. 31 del 1998, prima dell'articolo 34 è inserito il seguente:

"Art. 33 ter (Ruolo unico dei dipendenti del comparto di contrattazione regionale)

1. Il personale del comparto di contrattazione regionale di cui all'articolo 58 appartiene ad un unico ruolo.

2. La struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di personale provvede all'assegnazione e alla mobilità del personale tra le amministrazioni del sistema Regione per garantire l'efficienza dell'azione amministrativa."

Art. 3

Modifiche all'articolo 54 della legge regionale n. 31 del 1998 (Concorsi unici)

1. Il comma 2 dell'articolo 54 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
"2. L'Assessore competente in materia di personale, sulla base delle necessità di personale definite dall'Amministrazione e dagli enti del sistema Regione ed alle quali non si possa far fronte mediante processi di mobilità, fissa il contingente dei posti da mettere a concorso, definito per

Art. 3

Modifiche all'articolo 54 della legge regionale n. 31 del 1998 (Concorsi unici)

(identico)

specifiche professionalità e sedi di destinazione.".

Art. 3 bis

Istituzione del ruolo unico. Prima applicazione

1. Le disposizioni in contrasto con gli articoli 1 bis e 2 bis sono abrogate. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta gli atti necessari per garantire l'attuazione degli articoli 1 bis e 2 bis, ivi compresi la ricognizione puntuale sul dettaglio delle disposizioni abrogate e, in sede contrattuale, l'adeguamento del trattamento previdenziale integrativo, informandone il Consiglio regionale. La Giunta regionale, entro il medesimo termine di cui al precedente periodo, al fine di armonizzare l'organizzazione con gli enti e le agenzie aventi personale di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 31 del 1998, effettua una ricognizione delle situazioni in essere e propone al Consiglio regionale i conseguenti atti normativi.

Art. 3 ter

Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 13 del 2006 (Nomina del direttore generale)

1. Il comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna), è sostituito dal seguente:

"4. Il direttore generale è scelto con le modalità previste dalla legge regionale n. 31 del 1998; per il direttore generale dell'Agenzia AGRIS Sardegna è inoltre richiesto il possesso di un'alta qualificazione scientifica e professionale nelle materie di competenza dell'Agenzia.".

Art. 3 quater

Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2016 (Personale)

1. Al comma 5 bis dell'articolo 37 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 9 (Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro), le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle se-

guenti: "31 dicembre 2020".

Art. 3 quinquies

Modifiche alla legge regionale n. 37 del 2016
(Proroga contratti)

1. All'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2016, n. 37 (Norme per il superamento del precariato nel sistema Regione e altre disposizioni in materia di personale), le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

Art. 4

Copertura finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Art. 4


Copertura finanziaria

(identico)

Art. 5

Entrata in vigore

(identico)



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Relazione preliminare di analisi tecnico normativa (ATN)
del 20 aprile 2018**

Oggetto	Disegno di legge "Misure urgenti per il reclutamento di personale nel sistema Regione. Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione)"
Proponente	Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione
Testo analizzato del 19 aprile 2018	

Sottoposizione all'esame preliminare

Lo schema di disegno di legge è stato sottoposto ad esame preliminare informale, con email del 18 aprile 2018.

Parte I – Profili tecnico normativi di diritto interno

1.1 – Incidenza sulla normativa vigente

Lo schema di disegno di legge opera una modifica esplicita di alcune norme della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), in tema di reclutamento di personale con qualifica dirigenziale e di bandi di concorso.

1.2 – Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale (anche alla luce della giurisprudenza nazionale)


Lo schema di disegno di legge rispetta le competenze legislative statali ed è conforme alla Costituzione e allo Statuto speciale.

1.3 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte alla Corte costituzionale.

1.4 – Ulteriori considerazioni

Non vi sono ulteriori considerazioni.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Parte II – Profili tecnico normativi di diritto dell'Unione europea e diritto internazionale

2.1 Rispetto della normativa dell'Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza dell'Unione europea)

Lo schema di disegno di legge rispetta la normativa dell'Unione europea.

2.2 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte al giudice europeo.

Parte III – Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa

3.1 – Progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale

Risulta depositato in Consiglio regionale il disegno di legge n. 414, proposto su iniziativa della Giunta regionale in data 7 aprile 2017, il quale contiene una identica norma a quella oggi contenuta nell'art. 1 dello schema di disegno di legge in esame.

3.2 – Correttezza delle definizioni

Lo schema di disegno di legge non contiene definizioni.

3.3 – Correttezza dei riferimenti normativi

I riferimenti normativi contenuti nello schema di disegno di legge sono corretti.

3.4 – Correttezza delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenza di abrogazioni implicite


Le tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti è corretta.



REGIONE AUTONOMA DI SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3.5. Ulteriori considerazioni sulla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa

Nella relazione illustrativa si riscontra che nella sezione dedicata all'art. 1, terzo capoverso, si parla dell'aggiunta del comma 5 dell'art. 29 della legge regionale n. 31 del 1998, che nell'articolo è invece numerato (correttamente) come 4-bis.



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Testo alternativo (in grassetto le modifiche, sottolineate le parti da rivedere, barrate le parti da sopprimere)

Disegno di legge "Misure urgenti per il reclutamento di personale nel sistema Regione. Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione)".

Articolo 1

Dirigenti esterni. Integrazioni all'articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998

1. Nell'articolo 29 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) è aggiunto infine il seguente comma: "4-bis. Nelle amministrazioni del sistema Regione, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 25 e 26 possono essere conferiti, con procedure selettive a evidenza pubblica, nei limiti dell'8 per cento delle dotazioni organiche dirigenziali del sistema Regione e secondo le rispettive procedure di nomina, incarichi dirigenziali con contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), la cui durata è determinata nell'avviso entro i limiti di quanto previsto dall'articolo 28, comma 7.".

Articolo 2

Accesso alla dirigenza. Modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 31 del 1998

1. Il comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
"4. Al corso-concorso selettivo di formazione sono ammessi, a seguito del superamento di apposita preselezione, in numero maggiorato dal 25 sino al 40 per cento rispetto ai posti messi a concorso, candidati in possesso del diploma di laurea. Ai dipendenti di ruolo delle **amministrazioni del sistema Regione** è riservato nella preselezione un numero di posti pari alla maggiorazione rispetto ai posti messi a concorso."
2. Il comma 5 dell'articolo 32 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

“5. Il corso ha durata di sei mesi, prevede il superamento di un esame intermedio e comprende periodi di applicazione, anche a tempo parziale, presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale limitato ai soli posti messi a concorso.”

Articolo 3

Concorsi unici. Modifiche all'articolo 54 della legge regionale n. 31 del 1998

1. Il comma 2 dell'articolo 54 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:

“2. L'Assessore competente in materia di personale, sulla base delle necessità di personale definite dalle **amministrazioni del sistema** Regione ed alle quali non si possa far fronte mediante processi di mobilità, fissa il contingente dei posti da mettere a concorso, definito per specifiche professionalità e sedi di destinazione.”.

Art. 4

Copertura finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale

Avv. Alessandra Camba

Firmato digitalmente da:CAMBA ALESSANDRA
Data:20/04/2018 09:51:27

Il Direttore del Servizio

Avv. Massimo Cambule

Firmato digitalmente da:CAMBULE MASSIMO
Data:20/04/2018 09:22:17



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente "Misure urgenti per il reclutamento di personale nel sistema Regione. Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione)".

Relazione sugli oneri finanziari

Dall'applicazione del presente disegno di legge non conseguono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le modifiche proposte trovano copertura nelle risorse, già destinate al funzionamento degli uffici e al trattamento economico del personale, che rispondono ai vincoli imposti dalla normativa statale vigente in materia.